



Gestione degli aiuti di Stato e del Registro Nazionale Aiuti di Stato

Frequently Asked Questions

[Aggiornato al 26.06.2018]

Agevolazioni fiscali

- Credito d'imposta 11
- Patent box 11
- Super / iper ammortamento 7, 11

Aiuti di Stato

- Incidenza concorrenza 1
- Incidenza sugli scambi 1
- Principi generali 1
- Registro Nazionale Aiuti (RNA) v. Registro Nazionale Aiuti
- Requisiti 1, 21
- Sistema informativo Agricolo Nazionale (SIAN) v. Sistema informativo Agricolo Nazionale
- Vantaggio selettivo 1, 5

Alternanza scuola-lavoro v. Voucher

Beneficiario agevolazione

- Associazione di categoria 13, 20, 21
- Consorzio /cooperativa 19
- Consorzi fidi 23
- Fondazione culturale 22
- Impresa consorziata 19
- Studenti 5, 20

Concessione, 2, 10, 23

Cumulo 10, 11

Dimensione d'impresa 13

Massimali 12

Regimi di esenzione

- Regime Unioncamere SA.40822 (Aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli aiuti alle piccole e medie imprese agricole) 16
- Regime Unioncamere SA.41271 (Aiuti alla formazione) 14

Registro Nazionale Aiuti 9, 14, 23



Regolamenti comunitari

- N. 360/2012 (SIEG) 4
- N. 651/2014 (GBER) 10, 14, 18, 22
- N. 702/2014 (Settori agricolo, forestale e zone rurali) 16
- N. 717/2014 (Pesca e trasformazione/commercializzazione di prodotti ittici) 4
- N. 1407/2013 (Generale) 2, 4, 8, 9, 10, 14, 17
- N. 1408/2013 (Agricoltura) 4,11

Settore primario

- Coltivazioni floricole, 8
- Imprese agricole 8, 9, 12, 16
- Sistema informativo Agricolo Nazionale – SIAN 9, 16,

Spese ammissibili

- spese beni strumentali 11
- spese commercio elettronico 9
- spese copertura Wi-Fi 9
- spese formazione 14 15, 20
- spese formazione dipendente/titolare d'impresa 15
- spese funzionamento 17
- spese partecipazione fiere/ eventi 3, 16
- spese personale (cofinanziamento) 14
- spese seminari informativi 6
- spese servizi di consulenza 18

Voucher alternanza scuola-lavoro 5

Quesito n . 1

In quali termini un intervento pubblico può essere qualificato aiuto di Stato?

I requisiti che una misura deve possedere per essere qualificata come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sono quattro e devono essere compresenti:

- 1) origine statale dell'aiuto (aiuto concesso dallo Stato ovvero mediante risorse statali);
- 2) presenza di un vantaggio selettivo;
- 3) incidenza sulla concorrenza;
- 4) incidenza sugli scambi tra gli Stati membri.

I requisiti sono stati precisati ed esemplificati nella Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato alla quale si fa rinvio (GUUE C 262 del 19.7.2016). In particolare, uno dei requisiti necessari perché si abbia un aiuto di Stato è che l'intervento pubblico produca un vantaggio per l'impresa cui è rivolto. Il fatto che si verifichi un trasferimento di denaro da un soggetto pubblico ad un'impresa non comporta necessariamente un vantaggio per quest'ultima. Come afferma anche la Corte di Giustizia (Sentenza 2 luglio 1974,



Italia/Commissione, C-173/73), ciò che rileva per stabilire la presenza di un vantaggio sono gli effetti della misura sull'impresa. Occorre cioè verificare se l'impresa, in virtù dell'intervento pubblico, migliora la propria situazione finanziaria a condizioni diverse dalle normali condizioni di mercato.

Quesito n. 2

In quale momento devono intendersi “concessi” gli aiuti de minimis?

Ai sensi del Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione, art. 3, comma 4, l'aiuto si considera concesso nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione o liquidazione degli aiuti all'impresa.

Quesito n. 3

Le spese di viaggio sostenute da un'impresa per la partecipazione, ad esempio, ad un evento o ad una manifestazione promozionale, possono costituire oggetto di contributi in de minimis?

Il regolamento de minimis non pone vincoli di sorta riguardanti le spese ammissibili; l'ente concedente è libero di definire i costi ammissibili da agevolare.

Quesito n. 4

Nella redazione di un bando per contributi in de minimis alla generalità delle imprese, oltre ai riferimenti ai regolamenti UE 1407/2013, 1408/2013, 717/2014, 360/2012 occorre fare anche altri riferimenti?

Occorre distinguere tra base giuridica della sovvenzione e dichiarazione de minimis. L'impresa (eventualmente in quanto "impresa unica") è tenuta a dichiarare tutti gli aiuti de minimis che ha percepito nel triennio e perciò nei modelli di dichiarazione sono citati i quattro regolamenti. Relativamente alla base giuridica dell'agevolazione, invece, l'ambito settoriale è definito dal Regolamento 1407/2013 (generale), dal Regolamento 1408/2013 (agricoltura) e dal Regolamento 717/2014 (pesca e trasformazione/commercializzazione di prodotti ittici), mentre il Regolamento 360/2012 riguarda gli aiuti, in regime de minimis, che possono essere concessi ad un'impresa come compensazione per la fornitura di servizi di interesse economico generale. Solo in questa eventualità il regolamento 360/2012 costituirà la base giuridica dell'aiuto. In altre parole, non è un regolamento che definisce settori di attività, ma una tipologia di sovvenzione.

Quesito n. 5

Qual è la natura della tipologia di contributo dei voucher a copertura delle spese per l'attività svolta dai tutor aziendali nell'ambito dei progetti di alternanza scuola – lavoro?



Perché si abbia un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, par. 1 del TFUE, è necessario che l'intervento pubblico produca un vantaggio per l'impresa cui è rivolto (si veda, tra l'altro la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato, GUUE C 262 del 19.7.2016). Il fatto che si verifichi un trasferimento di denaro da un soggetto pubblico ad un'impresa non comporta necessariamente un vantaggio per quest'ultima e come afferma anche la Corte di Giustizia (Sentenza 2 luglio 1974, Italia/Commissione, C-173/73), ciò che rileva per stabilire la presenza di un vantaggio sono gli effetti della misura sull'impresa perché occorre verificare se l'impresa, in virtù* dell'intervento pubblico, acquisisce, o potrebbe acquisire una condizione di maggiore competitività sul mercato. Nel caso di specie, a prescindere dall'entità ridotta del contributo pubblico (elemento di per sé non rilevante), le imprese che ricevono un'indennità a fronte dell'ospitalità che offrono agli studenti non godono di nessun vantaggio – nel senso sopra precisato – in quanto il voucher costituisce tutt'al più un risarcimento per i costi che l'impresa dovrà sostenere per assistere lo studente.

L'alternanza scuola - lavoro è una metodologia didattica svolta sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica; il giovane che sviluppa l'esperienza rimane giuridicamente uno studente; l'inserimento in azienda non costituisce un rapporto di lavoro; le competenze apprese nei contesti operativi integrano quelle scolastiche al fine di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale previsto dal corso di studi. Le imprese ospitanti devono essere in grado di garantire capacità strutturali, ovvero spazi adeguati per consentire l'esercizio delle attività ricomprese in alternanza scuola - lavoro; capacità tecnologiche, ossia la disponibilità di attrezzature idonee per l'esercizio delle attività in convenzione; capacità organizzative, consistenti in adeguate competenze professionali per la realizzazione delle attività.

A tal fine deve essere garantita la presenza di un tutor incaricato dalla struttura ospitante, anche esterno alla stessa, a supporto delle attività di alternanza scuola lavoro, dotato di competenze professionali e dedicato alla supervisione ed alla valutazione dello studente, a cui quest'ultimo fa riferimento e con oneri a carico del soggetto ospitante. Il voucher potrà essere utilizzato per coprire le spese legate alla figura del tutor e potrà inoltre servire per acquistare servizi accessori, necessari all'impresa partecipante a gestire le comunicazioni con il sistema scolastico ed a rafforzare la partnership con esso. Tutti costi che l'impresa che non si renderà disponibile ad ospitare studenti non dovrà sostenere. La volontarietà della partecipazione all'operazione da parte delle imprese è elemento essenziale ai fini della qualificazione del voucher sotto il profilo delle regole di concorrenza: il voucher acquisisce così essenzialmente la funzione di stimolo per le imprese ad aderire all'iniziativa, che diversamente avrebbe grandi difficoltà ad essere messa in atto in forma generalizzata.

Per questi motivi si può escludere che il voucher nel caso in esame possa costituire un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, par. 1 del trattato.

Quesito n. 6

Le attività di informazione generica (es. iniziative seminariali a partecipazione libera), comportano aiuti di stato per le imprese partecipanti?

Le attività di informazione rivolte alla generalità delle imprese, in quanto tali o anche appartenenti ad uno specifico settore economico, in linea di principio possono essere realizzate senza che ciò

comporti aiuti di Stato. E' tuttavia necessaria una valutazione caso per caso delle singole iniziative, dei beneficiari e dei vantaggi che ne derivano.

Quesito n. 7

L'agevolazione fiscale di cui all' art. 1 commi 8-13 legge 232/2016 "Bilancio per il 2017" (cosiddetto super ammortamento) si configura come aiuto di stato?

Con la circolare 4/E del 30 marzo 2017, l'Agenzia delle Entrate, alle pagg. 38 e 64, ha riconosciuto a super e iper ammortamento il carattere di "misure generali" fruibili anche in presenza di altre agevolazioni, salvo siano queste ultime ad escludere eventuali cumuli. Per l'Agenzia non si tratta dunque di aiuti di Stato.

Quesito n. 8

Tra le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli, quindi escluse dalla concessione di aiuti de minimis ai sensi del Reg. CE 1407/2013, rientrano anche le imprese che esercitano l'attività di coltivazioni floricole e di piante ornamentali in serra?

All'art. 1, comma 1, lettera b), il regolamento 1407 stabilisce la propria inapplicabilità agli "aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli", là dove, all'art. 2, i prodotti agricoli sono definiti come quelli "elencati all'allegato 1 del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura". Ora, poiché nell'allegato 1 del trattato, sono nominati, tra gli altri prodotti, le piante vive e i prodotti della floricoltura, ne consegue che il 1407 non è applicabile alle imprese che esercitano attività di coltivazioni floricole e piante ornamentali.

A temperare questa esclusione, tuttavia, si ricorda anche il comma 2 dell'art. 1, secondo il quale, se un'impresa opera in un settore escluso, ma anche in settori ammessi al 1407 o comunque svolge attività ammissibili (nel nostro caso, quindi, diverse dalla produzione primaria), il regolamento de minimis generale è applicabile a quei settori e attività purché sia possibile distinguere le attività o i costi.

Quesito n. 9

La Camera di commercio intende redigere un bando rivolto a tutte le tipologie di imprese, incluse le agricole, per la concessione di contributi in regime de minimis per il rimborso delle seguenti tipologie di spese:

- ***implementazione di soluzioni di commercio elettronico che consentano la gestione completa di una transazione o di un ordine fino alla gestione del pagamento***
- ***copertura Wi-Fi delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nonché per il posizionamento strategico on line***



Si chiede quale sia il regolamento applicabile e la procedura da seguire per la registrazione dell'aiuto.

Per individuare il regolamento applicabile ad un determinato aiuto si deve fare riferimento non tanto - o non solo - alla natura dell'impresa beneficiaria, quanto all'attività agevolata (alla spesa ammissibile). Ciò in particolare per quanto riguarda il ricorso al regime "de minimis". Il discrimine non è costituito dal settore di appartenenza del beneficiario, bensì del regolamento UE di riferimento (in base al quale gli aiuti vengono concessi). Così, ad esempio, gli aiuti ad un'impresa agricola saranno registrati nel RNA se concessi ai sensi del regolamento 1407/2013 (ad esempio, per investimenti nell'attività di trasformazione o commercializzazione dei prodotti), ma non se concessi ai sensi del regolamento 1408/2013 (ad esempio, per investimenti degli impianti di produzione, o per l'acquisto di una mungitrice ...).

Nel caso di specie trattandosi di commercio elettronico rientrante nell'attività di commercializzazione di prodotti agricoli, il regolamento applicabile è il 1407/2013 e gli aiuti debbono essere registrati nel RNA che raccoglie tutti gli aiuti concessi ed erogati ai sensi della disciplina "generale" degli aiuti di Stato, ma non riguarda gli aiuti concessi ai sensi di un regolamento specifico per il settore agricolo (1408/2013) o pesca, (702/2014) che vanno registrati nel SIAN, gestito dal MIPAAF.

Quesito n. 10

Una cooperativa intende partecipare ad un Avviso pubblico regionale che prevede che il soggetto proponente debba optare, in fase di presentazione della domanda, per il regime di aiuto di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 "GBER" o al Regolamento (UE) n. 1407/2013 "de minimis". La cooperativa beneficia attualmente di contributi in regime "de minimis". È possibile che per la stessa impresa coesistano agevolazioni concesse ai sensi dei due diversi Regolamenti, GBER e de minimis?

Sì, è possibile, in quanto si tratta di due modalità "parallele" di concessione degli aiuti e, nel nostro caso, l'amministrazione le mette a disposizione entrambe dell'impresa cui spetta la scelta. Il fatto di essere stati destinatari in passato di aiuti de minimis, non è una condizione ostativa.

Quesito n. 11

Una Camera di commercio vuole adottare nuovi bandi per la concessione di voucher alle imprese per:

- ***l'acquisto di sistemi di videosorveglianza digitale (attrezzature /impianti);***
- ***per l'acquisto di servizi e beni di investimento per l'adesione al marchio identificativo del territorio (che si intende realizzare in collaborazione con la Provincia).***

Nel procedere alla elaborazione dei bandi si è posta la questione relativa alla possibilità che tali contributi (concessi in de minimis) siano cumulabili con i benefici fiscali previsti dalla normativa vigente, quali, solo a titolo di esempio, nel



caso di beni strumentali nuovi, il super ammortamento del 40% previsto dalla legge di stabilità 2016, prorogato fino al 31.12.2017 dalla legge di stabilità 2017. Quali sono le indicazioni in merito?

La scelta di aprire o meno un proprio, determinato, contributo al cumulo - con altri aiuti de minimis o con aiuti di Stato oppure con ogni altra agevolazione/misura di favore di origine pubblica - spetta all'ente concedente, nel rispetto delle regole dell'Unione pertinenti caso per caso. Nell'ipotesi di cumulo tra un aiuto e misure che non sono aiuti (così come tra aiuti de minimis), gli unici veri limiti stanno nel fatto che tutte le misure coinvolte devono consentirlo e che non si superi il 100% della spesa effettivamente sostenuta dall'impresa. Se il cumulo invece coinvolge aiuti in esenzione, le regole sono un po' più complicate e sul punto si fa rinvio all'art. 8 del regolamento UE 651/2014.

Riguardo all'esempio, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 4/E del 30 marzo 2017, pagine 38 e 64, ha riconosciuto a super e iper ammortamento il carattere di "misure generali" fruibili anche in presenza di altre agevolazioni, salvo siano queste ultime ad escludere eventuali cumuli. Per l'Agenzia non si tratta dunque di aiuti di Stato ed è ammissibile fruire degli ammortamenti maggiorati anche riguardo a beni il cui acquisto ha beneficiato di sovvenzioni.

Naturalmente, questa conclusione non può essere replicata in maniera identicamente uguale per ogni altra agevolazione a carattere fiscale. Ad esempio, non danno luogo ad aiuti di Stato il "patent box" o il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo (ci si trova quindi in una situazione analoga al super ammortamento), ma d'altro canto, così come alcune deduzioni sull'imponibile IRAP non sono aiuto, altre, in forma maggiorata, limitata a talune Regioni, lo sono. Analogamente, alcuni sgravi contributivi non costituiscono aiuto ed altri sì. Ciò non significa che non sia possibile prevedere il cumulo tra aiuti di Stato, ma che devono essere rispettate determinate intensità o importi, come appunto descritto all'art. 8 del Reg. 651/14.

Quesito n. 12

Nel caso di una impresa agricola che abbia beneficiato di un aiuto de minimis agricoltura di € 12.000,00 e di aiuti de minimis generale di € 50.000,00 per attività di trasformazione/commercializzazione, può essere concesso un ulteriore aiuto in de minimis agricoltura di € 3.000,00 (rispettando il limite massimo di € 15.000 del regime agricoltura)? Oppure il fatto che l'impresa in oggetto abbia ottenuto complessivamente € 62.000,00 impedisce la concessione dell'ulteriore contributo in de minimis agricoltura avendo già raggiunto il limite con la somma dei due aiuti? In sostanza l'aiuto concesso in de minimis generale "erode" il plafond del de minimis agricoltura e lo stesso vale al contrario?

I massimali per materia si erodono a vicenda solo ai fini del rispetto del massimale più alto tra quelli applicabili all'impresa in base agli aiuti che ha ricevuto. Nel caso citato, nel rispetto del plafond totale di 200.000 euro, l'impresa potrà comunque ricevere fino a 15.000 euro sul de minimis agricoltura, ma ciò limiterà la disponibilità residua sul massimale generale a 185.000 euro (da 188.000 che erano, vale a dire 200.000 euro meno gli originari 12.000 euro del de minimis "agricolo".)

Quesito n. 13

Se una impresa è controllata da una associazione di categoria, come influisce tale controllo sulla dimensione dell'impresa stessa?

Per quanto sia ampia la definizione europea di impresa (“qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica”), riteniamo che le associazioni di categoria non siano assimilabili ad imprese, in quanto non esercitano attività economiche sul mercato, almeno non direttamente. Né del resto sono soggetti altrove nominati nella definizione di PMI, come accade per altri soggetti "non-impresa", allo scopo di valutare gli effetti delle loro partecipazioni sulle partecipate. Si ritiene pertanto che l'impresa in oggetto sia da considerare autonoma.

Quesito n. 14

Una Camera di commercio vuole organizzare un corso di formazione rivolto alle imprese turistiche operanti nel territorio provinciale sul tema della digitalizzazione. La frequenza è gratuita. Tale gratuità può considerarsi aiuto alla formazione in esenzione ai sensi del regolamento 651/2014 oppure “de minimis”?

Solo se la Camera è certa che si tratti di vera e propria formazione erogata a dipendenti delle imprese in questione e non di iniziative informative o seminariali di carattere generale, la gratuità dell'intervento comporta aiuti di Stato in misura pari agli importi che le imprese avrebbero pagato se avessero acquistato il servizio a prezzi di mercato.

A questo punto, la Camera ha due possibilità: concedere l'aiuto in regime de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 oppure come aiuto in esenzione.

Si rammenta che, in alternativa al de minimis, esiste un regime Unioncamere comunicato a Bruxelles (riferimento europeo SA.41271) per la concessione di aiuti alla formazione. Il valore aggiunto di tale regolamento è la possibilità per le Camere di applicarlo per concedere aiuti in esenzione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, che, per loro natura, non vanno ad incidere sul plafond de minimis delle imprese. Naturalmente, in questa ipotesi, dovranno essere rispettate tutte le condizioni di cui al Capo II come integrate dalle norme comuni pertinenti del Capo I. Si ricordano, tra le altre, le disposizioni relative all'effetto di incentivazione, alla cd. "clausola Deggendorf" (art. 9), ai costi e alle intensità di aiuto ammissibili (rispettivamente artt. 11 e 12). Riguardo a quest'ultimo aspetto, si evidenzia che la percentuale massima di contributo sui costi ammissibili è del 60% per le medie imprese e 70% per le piccole. Occorrerà verificare, conti alla mano, se è possibile coprire la quota di cofinanziamento che spetterebbe alle imprese, con le spese del personale partecipante alla formazione (che sarebbero, di per sé, un costo ammissibile all'agevolazione). In questo caso, le imprese parteciperebbero alla formazione gratuita organizzata dalla Camera, ma sostenendo i costi salariali del proprio personale in formazione come se fosse un cofinanziamento. Diversamente, occorrerà orientarsi verso il regime de minimis. In entrambi i casi, vanno esperiti tutti gli adempimenti, connessi alla concessione di aiuti, previsti dal RNA.

**Quesito n. 15**

Qualora non si tratti di formazione ai dipendenti delle imprese, ma di moduli formativi rivolti direttamente agli imprenditori operanti nel comparto turistico per favorire lo sviluppo digitale delle imprese, tale tipologia di attività rientra tra gli aiuti di Stato alla formazione?

Sotto il profilo degli aiuti di Stato alla formazione, il titolare dell'impresa è equiparato ai dipendenti.

Quesito n. 16

In alternativa al regime de minimis, è possibile accordare un aiuto in esenzione ad alcune imprese che parteciperanno a un evento espositivo, in particolare facendo ricorso al regime Unioncamere per gli aiuti alle PMI agricole? L'aiuto consisterebbe nella differenza tra i costi sostenuti e quelli che si sarebbero dovuti sostenere in assenza di agevolazione pubblica.

Il regolamento Unioncamere per la concessione di aiuti alle PMI agricole prevede una tipologia di aiuto che si attaglia a quanto riportato nel quesito. Si tratta degli aiuti alle azioni promozionali di cui all'art. 12, che applica l'art.24 del 702 e che prevede aiuti per la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni. La misura camerale dovrà rispettare sia i criteri specifici dell'art. 12, sia i criteri comuni di cui al Capo I. Si consideri che non necessariamente l'iniziativa agevolata dovrà essere realizzata da un'associazione, ma se lo fosse, deve essere aperta a tutte le imprese, anche a quelle non aderenti.

Sotto il profilo delle procedure, non vi sono particolari formalità da osservare nei confronti di Unioncamere. La Camera dovrà piuttosto rispettare quanto previsto all'art. 21, cioè fare riferimento nel proprio bando al regime Unioncamere - riportando il codice identificativo della misura attribuito dalla Commissione, vale a dire, per le azioni promozionali, SA.40822 - e altresì al regolamento UE 702/2014. Anche l'impresa dovrà essere informata che sta ricevendo un aiuto in esenzione ai sensi del regolamento 702. Riguardo agli adempimenti dell'art. 22 commi 2 e 3, il quadro è cambiato con l'avvento del massimali e il conseguente rilancio anche del Registro Sian, per cui la registrazione di regimi e aiuti su tali piattaforme ha la funzione di assolvere anche quegli obblighi.

Quesito n. 17

Gli aiuti al funzionamento (ad esempio agevolazioni su affitti o per consulenze legali) sono sempre ammessi in regime de minimis? Quando invece non lo sono? C'è una discriminante, ad esempio, tra attività ordinarie e non ordinarie dell'impresa per quanto riguarda l'ammissibilità degli aiuti al funzionamento?

Gli aiuti al funzionamento si limitano a coprire spese di ordinaria amministrazione e la gestione corrente di una impresa. Sono ammissibili solo in "de minimis" alle condizioni di cui al regolamento applicabile al caso specifico (1407/2013, 1408/2013, etc.).

**Quesito n. 18**

Una Camera di commercio valuta la possibilità di offrire un servizio agevolato consistente in un “pacchetto di consulenza” da parte di commercialisti e notai per la costituzione di impresa volto a stimolare l’insediamento aziendale nel territorio provinciale i cui beneficiari siano le imprese che intendono insediarsi in Provincia.

Tale pacchetto è ammissibile secondo il regolamento de minimis?

Aiuti per servizi di consulenza possono essere accordati in regime de minimis oppure in esenzione, ai sensi dell’art. 18 del regolamento 651/2014, purché non si tratti di consulenza continuativa o periodica.

Quesito n. 19

Quando un consorzio o una cooperativa che raccolgono varie imprese, fanno richiesta di agevolazione, con quale criterio si identifica se il reale beneficiario è il consorzio/cooperativa oppure le singole imprese stesse?

Come regola generale, occorre stabilire quale sia il soggetto-impresa che riceve un vantaggio dall’aiuto, se il consorzio o le singole imprese socie. Se, infatti, l’attività per la quale viene concesso l’aiuto viene svolta dal consorzio in proprio, assumendosene il relativo rischio d’impresa, l’aiuto dovrebbe essere attribuito al consorzio. Se invece si tratta di attività svolta per conto delle imprese consorziate, o anche solo di alcune di esse (per cui il consorzio agisce da organizzatore del gruppo o collettore di interessi), allora l’aiuto dovrebbe essere imputato pro quota alle imprese che ne traggono effettivamente vantaggio.

Quesito n. 20

Una Camera di commercio nel predisporre una manifestazione d’interesse per erogare contributi a favore di alcune associazioni, per la realizzazione di attività di informazione/formazione presso le scuole, pone il tema se gli stessi ricadano o meno nella normativa agli aiuti di Stato. I destinatari della manifestazione d’interesse sono le associazioni (alcune delle quali con P.IVA) che hanno già sottoscritto (all’esito di una procedura selettiva) un protocollo con la stessa Camera di Commercio, finalizzato alla realizzazione di iniziative per orientare i giovani sui temi dell’imprenditoria legale e sociale (imprese sociali, cooperative, utilizzo delle imprese e dei beni confiscati alle mafie, educazione all’imprenditorialità e alla legalità ambientale).

Il progetto non presenta problemi sotto il profilo degli aiuti di Stato. Beneficiarie del contributo camerale sono associazioni che svolgeranno attività di informazione/formazione nelle scuole, finalizzata alla diffusione della cultura della legalità. A prescindere dalla natura di tali soggetti



(dunque anche dal fatto che alcuni di essi abbiano partita IVA) il contributo camerale non è qualificabile come aiuto, ma piuttosto come il corrispettivo per un'attività di interesse generale di cui la Camera si è assunta l'onere. Non è nemmeno ipotizzabile un aiuto indiretto, in quanto beneficiari dell'attività sono gli studenti (dunque delle persone fisiche). Ma non sarebbe aiuto nemmeno se l'attività di sensibilizzazione fosse rivolta alle imprese, in quanto da un lato non si tratta di formazione in senso proprio, dall'altro non sarebbe funzionale all'aumento delle competenze dei dipendenti delle imprese stesse.

Quesito n. 21

Un contributo deliberato dalla Camera di commercio a favore di un'associazione imprenditoriale e concesso sulla base di un regolamento camerale del 2007 non notificato alla Commissione per l'organizzazione di una serie di seminari su tematiche aziendali e per la stampa di un libro celebrativo del 60° della fondazione dell'Associazione, configura un aiuto di Stato? E' un contributo lesivo del principio di concorrenza perché il "vantaggio" che ne ricava l'Associazione è tale da turbare il mercato?

L'associazione di categoria non è di per sé un operatore economico e, salvo i casi in cui eserciti attività di impresa attraverso società di servizi, ipotesi che meriterebbe una più attenta valutazione, di norma non è beneficiaria diretta di aiuti di Stato. Non è raro invece che l'associazione sia un soggetto tramite il quale le risorse pubbliche vengono convogliate alle imprese, le quali potrebbero ricevere aiuti in forma indiretta che dovrebbero essere considerati.

Nell'ipotesi citata, si può senz'altro escludere che si tratti di aiuti, trattandosi di operazione che non determina vantaggi competitivi selettivi per alcuna impresa. Più delicata è la questione delle attività seminariali rivolte alle imprese. Da quello che si evince è plausibile che si tratti di iniziative generali, informative più che formative. Se invece si trattasse di vera e propria formazione gratuita o a prezzi agevolati, l'ipotesi di aiuti di Stato diverrebbe più concreta e andrebbe inquadrata ai sensi delle regole europee come, ad esempio, il regolamento de minimis.

Quesito n. 22

I contributi annuali che gli enti camerali versano alle Fondazioni culturali di cui sono soci, costituiscono aiuti di Stato?

Il finanziamento di infrastrutture e attività culturali può non costituire aiuto di Stato (come previsto anche dal considerando 72 del regolamento 651/2014 e dalla Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato, punti da 33 a 37) se il soggetto che ne beneficia non svolge attività economica o, al limite, se non c'è distorsione degli scambi tra Stati membri. Quindi non è tanto la natura giuridica del soggetto che rileva quanto l'attività che svolge. Se, ad esempio, una Fondazione svolgesse attività formativa sul mercato, il sostegno pubblico che la riguarda facilmente configurerebbe aiuto. Se al contrario, la Fondazione non svolge attività economica, come di regola accade nell'ipotesi di Fondazioni culturali, i contributi annuali che gli enti camerali soci versano loro, non sarebbero aiuto di Stato. E' buona regola in questi casi inserire in delibera i



riferimenti utili a dimostrare che la valutazione in tema di aiuti è stata effettuata e completata con esito negativo.

Quesito n. 23

Una Camera di commercio ha sottoscritto alcuni anni fa due convenzioni con i Consorzi fidi per agevolare l'accesso al credito delle imprese della provincia in un particolare momento di crisi economica e finanziaria.

L'intervento ha avuto ad oggetto il rilascio di controgaranzie a favore dei Confidi a valere su un fondo stanziato dalla Camera di commercio e dall'ente provinciale. Ad oggi alcuni finanziamenti risultano ancora in essere e pertanto i Confidi, nel caso di insolvenza delle imprese, pagano alla Banca la garanzia e si avvalgono del fondo stanziato richiedendo alla Camera ai Commercio e alla Provincia l'escussione della controgaranzia.

L'attuazione dell'intervento è stata ritenuta conforme alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, con riferimento in particolare alla Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C155/02) – GU 20/06/2008 C115/10. L'intervento è stato concesso in regime "de minimis" nel rispetto a seconda del settore interessato, del Regolamento CE n. 1998/2006, del Regolamento CE n. 1535/2007 nel settore della produzione dei prodotti agricoli, e del Regolamento CE n. 875/2007 nel settore della pesca.

Poiché l'intervento agevolativo nei confronti dell'impresa sostanzialmente è consistito nel rilascio (a suo tempo) della controgaranzia, che ha favorito la concessione del finanziamento, la questione è se ai fini dell'alimentazione del Registro Aiuti rilevi il fatto dell'escussione che ne rappresenta la mera, eventuale, implicazione operativa.

Per quanto riguarda le controgaranzie, l'eventuale aiuto in regime de minimis, ricollegabile al fondo cui si riferisce il quesito, risulterà accordato al momento del rilascio della garanzia all'impresa, circostanza avvenuta diversi anni fa sulla base dei regolamenti de minimis che hanno preceduto quelli attualmente in vigore. Il fatto che ancora oggi sia possibile escutere quelle garanzie, non essendo ancora terminato il piano di rientro del finanziamento sottostante, non rileva ai fini degli aiuti di Stato: si tratta sempre di aiuti concessi anteriormente all'entrata in funzione del Registro per i quali non vi è alcun obbligo di registrazione.